Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 20 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20	In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(907)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. **541.**

Costituzione di un Comitato per l'assistenza ai connazionali che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, che detta norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra e per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per deliberare e vigilare sulle spese inerenti all'organizzazione dell'assistenza — fino al momento del rimpatrio — a favore degli italiani che si trovano comunque all'estero per eventi di guerra, e sulle modalità di erogazione dei relativi fondi, è costituito un Comitato composto:

1) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, membri;

3) di un rappresentante del Ministero del tesoro, membro;

4) di un rappresentante del Ministero della guerra, membro;

5) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata, membro;

6) di un rappresentante dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, membro;

7) di un rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro.

Possono essere chiamati a far parte del Comitato rappresentanti di altre Amministrazioni interessate alle attività assistenziali di che trattasi.

Art. 2.

Il servizio di gestione delle spese relative all'assistenza delle persone di cui al precedente art. 1 è considerato servizio di guerra.

Art. 3.

Tutte le spese da sostenere all'estero comunque pertinenti alla assistenza ed al rimpatrio dei connazionali fanno carico al bilancio del Ministero della guerra.

Al pagamento delle spese anzidette si provvede, in tutti i casi ove si renda possibile, con mandati diretti.

Possono essere disposte anche aperture di credito a favore dei Regi rappresentanti all'estero o comunque dei capi delle Missioni costituite, salvo resa di conto al Comitato stesso.

Art. 4.

I pagamenti indilazionabili ed urgenti di lieve entità e per i quali non riesca possibile procurarsi la documentazione o la quietanza, sono giustificati mediante dichiarazione attestante tale impossibilità, firmata dai funzionari indicati all'art. 3.

Art. 5.

Al finanziamento dell'opera di assistenza e rimpatrio si provvede anche con le oblazioni dall'estero che la Croce Rossa Italiana è autorizzata a ricevere, tenendo esatto conto delle provenienze. La relativa erogazione è disposta dal Comitato di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 542.

Modificazioni al regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, sulla disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 765, recante modificazioni alle norme che disciplinano i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, recante ulteriori modificazioni alle suddette norme;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107, concernente il regolamento di procedura delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie tra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 9 del R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — I membri titolari e supplenti delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione, sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Essi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il presidente è scelto tra i funzionari tecnici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7°.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina i segretari della Commissione e chi, occorrendo, ne faccia le veci, sciegliendoli tra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 9° ».

« Art. 9. — A ciascuno dei membri della Commissione arbitrale spetta per ogni quintale o frazione di quintale di tabacco da valutare, la indennità di L. 10, con un minimo di L. 60 ed un massimo di L. 350 per ogni decisione.

Tale indennità potrà essere modificata con decreto del Ministro per le finanze.

Al segretario spetta un'indennità pari ai tre quinti di quella attribuita a ciascun membro della Commissione.

Le indennità sono a carico delle parti, le quali sono anche tenute a rimborsare le spese di viaggio effettivamente sostenute dai membri e dal segretario della Commissione per gli accertamenti fuori sede.

Se sono effettuati in uno stesso giorno più accertamenti in una località per la decisione di varie controversie, le spese di viaggio sono ripartite dal presidente della Commissione.

Qualora le parti desistano dalla contestazione prima della decisione viene trattenuto sul deposito l'importo delle spese già incontrate, nonchè quello delle indennità, se siano stati iniziati gli accertamenti o se le parti non abbiano dato notizia alla Commissione, prima del giorno fissato per la sua convocazione, della loro intenzione di desistere dalla contestazione medesima. La liquidazione è fatta, in questo caso, dal presidente della Commissione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 543.

Ricostituzione degli atti interessanti i giudizi amministrativi, distrutti o dispersi per causa di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, sulla ricostituzione di atti e documenti distrutti in occasione di pubbliche calamità;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei diritti e degli interessi delle parti, il giudice amministrativo può dare i provvedimenti necessari perchè, d'ufficio o a cura delle parti, siano ricostituiti gli atti del procedimento e i relativi atti della pubblica Amministrazione distrutti o smarriti per cause dipendenti dalla guerra, e siano formati quelli che, per le cause predette, sia stato impossibile redigere.

La stessa facoltà è attribuita alla pubblica Amministrazione per quanto concerne i ricorsi amministrativi.

Nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, relativi a pensioni a carico anche parziale dello Stato, i provvedimenti di cui al primo comma possono essere adottati dal procuratore generale prima dell'emissione delle conclusioni scritte.

Art. 2.

Al giudice amministrativo spettano i poteri previsti dall'art. 13 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 544.

Limiti entro cui le somme depositate nelle Casse di risparmio postali, sono fruttifere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la necessità in conseguenza dell'aumentata circolazione monetaria, di elevare congruamente i limiti entro cui le somme depositate presso le Casse di risparmio postali sono produttive di interessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 i limiti di L. 20.000 e di L. 50.000, stabiliti nel comma sesto dell'art. 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni, entro i quali le somme depositate presso le Casse di risparmio postali sono produttive di interessi, sono elevati entrambi a L. 100.000.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 545.

Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

La Valle d'Aosta, in considerazione delle sue condizioni geografiche, economiche e linguistiche del tutto particolari, è costituita in circoscrizione autonoma con

capoluogo in Aosta. Il suo territorio comprende le circoscrizioni dei Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno.

La provincia di Aosta è soppressa. I Comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino.

I beni, diritti, obbligazioni e rapporti della provincia d'Aosta sono trasferiti alla « Valle d'Aosta », dedotte le attività e passività che si riferiscono ai Comuni che, a norma del comma precedente, vengono aggregati alla provincia di Torino.

Art. 2.

La « Valle d'Aosta » ha personalità giuridica ed ha un ordinamento particolare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani e dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

CAPO II. — *Organi ed attribuzioni.*

Art. 3.

La « Valle d'Aosta » è retta da un Consiglio, costituito di venticinque membri, eletti in base alle norme che saranno emanate con separato provvedimento legislativo.

Il Consiglio della Valle nomina nel suo seno il presidente e una Giunta di cinque membri.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del Consiglio della Valle.

Dell'esercizio dei poteri che si riferiscono a servizi attribuiti dalla legge alla Valle, il presidente è responsabile verso il Consiglio della Valle.

Il presidente è responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato. Il Governo segnala le eventuali inadempienze al Consiglio della Valle, affinchè provveda immediatamente. Se il Consiglio non provvede, il Governo può nominare un commissario per l'esercizio, in tutto o in parte, dei poteri previsti dal presente comma, salva l'applicazione dell'art. 11.

Decorsi tre mesi dalla nomina del commissario, se la situazione non consente di restituire al presidente del Consiglio della Valle l'esercizio dei poteri previsti dal comma precedente, il Governo deve procedere allo scioglimento del Consiglio della Valle e alla nomina del commissario straordinario a norma dell'art. 11.

Art. 5.

La Giunta ha le attribuzioni che le vengono delegate dal Consiglio o conferite dalle disposizioni del presente decreto e dalle norme regolamentari che saranno emanate dal Consiglio della Valle.

Art. 6.

Il presidente può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio o della Giunta, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio o della Giunta. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio o alla Giunta nella loro prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Art. 7.

La vigilanza sulle amministrazioni comunali spetta al presidente del Consiglio della Valle; la tutela alla Giunta.

Lo scioglimento delle amministrazioni comunali, per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione della legge, spetta al Consiglio della Valle.

Art. 8.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente del Consiglio della Valle, a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia locale, secondo le direttive del Governo, verso il quale egli è responsabile.

Art. 9.

Presso il Consiglio della Valle è istituito un Comitato di coordinamento, composto di un rappresentante del Ministero dell'interno che lo presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante della Valle, nominato dal Consiglio fra persone ad esso estranee.

Il Comitato collabora con gli organi della Valle per l'applicazione del presente decreto e per il migliore sviluppo dell'attività normativa ed amministrativa della Valle.

Art. 10.

L'attività amministrativa della « Valle d'Aosta » non è soggetta al controllo di merito da parte dell'autorità governativa; il controllo di legittimità è esercitato dal Comitato previsto nell'articolo precedente, che, a tale scopo, può disporre ispezioni.

Restano ferme, nei riguardi dell'attività amministrativa della « Valle d'Aosta », tutte le guarentigie giurisdizionali previste dalle leggi dello Stato. Con separato provvedimento legislativo saranno determinati gli organi ai quali verranno devolute le attribuzioni giurisdizionali attualmente spettanti alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di prefettura.

Art. 11.

Il Consiglio della Valle può essere sciolto dal Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, per violazione dei principî enunciati nell'art. 2, per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamato all'osservanza di obblighi ad esso imposti per legge, persista nel violarli. In tali casi il Governo affida l'amministrazione della Valle ad un commissario straordinario e indice le nuove elezioni nel termine di tre mesi.

Art. 12.

Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza ammistrativa nelle seguenti materie:

1) sanità ed igiene;

2) vigilanza e tutela delle istituzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, che esplicano la loro attività nell'ambito della Valle;

3) nomina, revoca e dispensa dei giudici conciliatori, ed autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione;

4) istruzione elementare e media;

5) costruzione e manutenzione di strade e di opere idrauliche ed altri lavori pubblici di interesse della Valle;

6) servizi forestali e dell'agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la protezione e l'incremento della fauna e del patrimonio ittico della Valle, e gestione del locale ispettorato dell'agricoltura;

7) iniziative per la valorizzazione dei prodotti locali e per la difesa dei prodotti tipici della Valle, raccolta di dati statistici, predisposizione di piani pluriennali di produzione, e coordinamento delle attività economiche che si esplicano nell'ambito della Valle;

8) iniziativa per la creazione e l'eventuale gestione di istituti locali di case popolari, con patrimonio separato;

9) iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

10) gestione, a mezzo di aziende speciali, di servizi pubblici di natura industriale o commerciale, relativi ad acquedotti, impianti di energia elettrica, ferrovie secondarie, tramvie e linee automobilistiche locali, linee telefoniche locali, silos, lavorazione di prodotti alimentari;

11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia.

Art. 13.

Le modalità dell'assunzione da parte della Valle dei servizi indicati nell'articolo precedente saranno determinate con separati provvedimenti legislativi.

In tale occasione o con successivi provvedimenti legislativi, saranno precisate le materie che potranno essere disciplinate dal Consiglio della Valle con norme giuridiche proprie, anche in deroga alle leggi vigenti.

Art. 14.

Con provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, valutate le spese necessarie per la gestione dei servizi pubblici assunti dalla Valle, sarà effettuato il reparto delle entrate erariali tra lo Stato e la Valle.

Il bilancio della Valle è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio della Valle.

Se le pubbliche entrate non sono sufficienti a coprire le spese indispensabili, lo Stato, esaminato il bilancio della Valle, può accordarle un contributo straordinario; può altresì autorizzarla ad istituire imposte speciali, osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente. Prima che venga accordato il contributo straordinario, il Ministero del tesoro può disporre indagini presso le amministrazioni, i servizi e gli uffici della Valle, a norma dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

Art. 15.

L'accertamento ai fini delle imposte dirette erariali viene effettuato da organi collegiali elettivi a norma delle vigenti disposizioni.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Valle, ma che in esso hanno stabilimenti o impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota è riscossa dagli organi di riscossione della Valle.

Art. 16.

La « Valle d'Aosta » provvede al funzionamento dell'amministrazione per tutti i servizi di sua competenza.

La nomina degli impiegati e dei salariati spetta agli organi della Valle.

Lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della Valle è retto da un regolamento organico approvato dal Consiglio.

L'accesso ai gradi iniziali di ogni carriera deve sempre essere regolato mediante pubblico concorso.

Art. 17.

Nella Valle d'Aosta è consentito il libero uso della lingua francese, nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Gli atti pubblici possono essere redatti in lingua francese, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria.

Art. 18.

Nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali. Tali adattamenti, nonchè la determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, sono effettuati da commissioni miste, composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e di rappresentanti del Consiglio della Valle.

Gli insegnanti delle scuole elementari e medie sono nominati dal Consiglio della Valle. Gli uni e gli altri devono possedere i titoli di studio prescritti dalle leggi dello Stato; gli insegnanti delle scuole medie devono aver conseguito l'idoneità in un concorso generale per le scuole medie dello Stato.

Art. 19.

Il Consiglio della Valle ha facoltà di provvedere, anche nella composizione prevista nell'art. 21, alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime.

Qualora il mutamento di circoscrizioni comunali influisca sulle circoscrizioni di uffici dello Stato, il mutamento deve essere autorizzato dal Governo.

I provvedimenti previsti nel primo comma sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano alla « Valle d'Aosta » le disposizioni concernenti la provincia, comprese quelle relative all'imposizione di tributi a questa spettanti.

CAPO III. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 21.

Fin quando non sarà possibile effettuare le elezioni amministrative, il Consiglio della Valle è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, su designazione dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta. Tali designazioni saranno fatte dalle direzioni centrali dei Partiti, su proposta dei loro organi locali, sentito il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e la Giunta.

Le elezioni dei componenti il Consiglio della Valle devono essere fatte non oltre i tre mesi successivi alla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative nella provincia di Torino.

Art. 22.

Qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la « Valle d'Aosta » avrà diritto ad una rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente.

Art. 23.

Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano, od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 61. — FRASCA

Comuni della circoscrizione della Valle d'Aosta

(Denominazione prefascista ed attuale)

1.	Allain	Alleno
2.	Antey-Saint-André	Antei S. Andrea
3.	Aosta	Aosta
4.	Arvier	Arviè
5.	Aymavilles	Aimavilla
6.	Ayas	Ayas
7.	Bard	Bard
8.	Bionaz	Biona
9.	Brusson	Brussone
10.	Challant	Villa S. Anselmo
11.	Chambave	Ciambave
12.	Chamois	Camosio
13.	Champorcher	Campo Laris
14.	Chatillon	Castiglione Dora
15.	Cogne	Cogne
16.	Courmayeur	Cormaiore
17.	Doues	Dovia D'Aosta
18.	Donnaz	Donas
19.	Etroubles	Etroble
20.	Gressoney	Gressonei
21.	Issime	Issime
22.	Issogne	Issogne
23.	La Magdelaine	La Maddalena D'Aosta
24.	La Salle	Sala Dora
25.	La Thuile	Porta Littoria
26.	Lillianes	Lilliana
27.	Montjovet	Mongiove
28.	Morgex	Valdigna D'Aosta
29.	Nus	Nus
30.	Ollomont	Ollomonte
31.	Oyace	Oiasse
32.	Pont-Bozet	Pianboseto
33.	Pont Saint Martin	Ponte S. Martino
34.	Pré Saint Didier	S. Desiderio Terme
35.	Quart Villefranche	Quarto Praetoria
36.	Rhemes	Val di Rema
37.	Saint Oyen	Sant'Eugenio
38.	Saint Rhemy	San Remigio
39.	Saint Vincent	San Vincenzo della Fonte
40.	Torgnon	Torgnone
41.	Valgrisanche	Valgrisenza
42.	Valpelline	Valpellina
43.	Valsavaranche	Valsavara
44.	Val Tournanche	Val Tornenza
45.	Verres	Castel Verres
46.	Villeneuve	Villanova Baltea

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Ministro per l'interno
PARRI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 546.

Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente l'ordinamento della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le acque pubbliche esistenti nel territorio della « Valle d'Aosta » sono a questa date in concessione

gratuita per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Dalla concessione sono escluse le acque che alla data del presente decreto abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione, anche quando tale uso o concessione vengano a cessare.

Le acque concesse alla Valle potranno da questa essere subconcesse purchè la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale, da stabilirsi da un Comitato misto composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio della Valle.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Qualora, per difetto di iniziativa privata o per altra causa, sia ritardata l'utilizzazione delle acque, questa potrà essere promossa dallo Stato, fermi restando i benefici economici a favore della Valle.

Non è consentita ad alcun titolo e sotto alcuna forma la cessione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 2.

Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Valle non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle.

La subconcessione può essere subordinata anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, e a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale.

Lo Stato cederà a favore della Valle i due terzi dell'importo del canone annuale percepito a norma di legge. Tale quota sarà mantenuta anche quando i canoni attualmente corrisposti verranno riveduti in relazione alla mutata situazione economica. Inoltre, nel caso di revisione delle concessioni già esistenti, potrà essere imposto l'obbligo di fornire energia elettrica, nei modi e per gli scopi previsti nel comma precedente.

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le concessioni per usi potabili ed irrigui già esistenti non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone.

Art. 3.

Su domanda della Valle, saranno a questa date in concessione gratuita, per novantanove anni, le miniere esistenti nel territorio della Valle stessa. Tale concessione potrà essere rinnovata.

Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del presente decreto formino oggetto di regolari concessioni, anche quando queste vengano a cessare.

Per quanto non disposto dal comma precedente, si osservano le disposizioni della legge mineraria.

Art. 4.

Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Il beneficio della zona franca si estende anche alle merci che provengono da Stati non limitrofi alla Valle.

Il beneficio della zona franca non comprende l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione e di consumo e dai diritti sui generi di privativa, nè dall'imposta generale sulle entrate.

Avranno vigore nella Valle le disposizioni generali relative al controllo valutario e agli eventuali contingentamenti delle importazioni ed esportazioni.

Con successivo provvedimento verranno stabilite le modalità di attuazione della zona franca, comprese quelle relative alla franchigia per i prodotti valdostani da introdurre nel territorio doganale italiano, e quelle concernenti la disciplina, ai fini doganali, degli stabilimenti industriali e commerciali esistenti nella Valle. Nel provvedimento stesso sarà stabilita la data nella quale il beneficio della zona franca avrà inizio.

Alla scadenza del triennio dalla data prevista nel comma precedente, il Parlamento, sentito il Consiglio della Valle, delibererà definitivamente circa il beneficio della zona franca previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Con separato provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle, sarà stabilito il concorso da parte dello Stato per sopperire alle necessità della ricostruzione della Valle.

Art. 6.

Il presente decreto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente. Esso entra in vigore alla data della restituzione della provincia di Aosta all'amministrazione del Governo italiano od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 547.

Modificazioni alla composizione della Delegazione del Governo italiano presso l'U.N.R.R.A.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, che istituisce il Ministero dell'alimentazione al quale sono stati conferiti i compiti spettanti all'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica al quale sono stati conferiti i compiti spettanti all'Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituisce l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica al quale sono stati attribuiti i compiti della Direzione generale di sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'assistenza post-bellica e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla composizione della Delegazione del governo italiano prevista nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il prof. dott. Guido De Marsi è nominato membro in rappresentanza del Ministero dell'alimentazione in sostituzione dell'avv. Ludovico Montini che rappresentava il soppresso Alto Commissariato per l'alimentazione;

2) l'avv. Mario Canepa è nominato membro in rappresentanza del Ministero dell'assistenza post-bellica in sostituzione dell'on. Tito Zaniboni che rappresentava il soppresso Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra;

3) il dott. Giuseppe Solimena, che rappresentava la soppressa Direzione generale di sanità, è confermato membro in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Le eventuali successive modifiche alla composizione della Delegazione prevista nell'art. 1 possono essere disposte con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 548.

Revoca del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, concernente l'intitolazione della Regia scuola tecnica commerciale di Livorno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, con il quale la Regia scuola tecnica commerciale di Livorno è stata intitolata al nome di Dino Leoni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei professori della predetta Scuola in data 27 aprile 1945, con la quale si propone di revocare la predetta intitolazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, con il quale la Regia scuola tecnica commerciale di Livorno è stata intitolata al nome di Dino Leoni, è revocato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Teramo pel triennio 1944-46 i signori:

comm. dott. Gialluca Palma Armando, medico chirurgo;

dott. De Marco Adolfo, medico chirurgo;

dott. Prosperi Guerino, pediatra;

avv. Danesi De Luca Giustino, esperto materia amministrativa;

prof. Luciani Gaetano, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Registro n. 8, foglio n. 28.

(1507)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze del signor Milla Luigi di Guido.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il sig. Milla Luigi di Guido chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Firenze;

Visto il parere favorevole della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il sig. Milla Luigi di Guido è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

L'esercizio effettivo delle funzioni di agente di cambio potrà avvenire dopo che il sig. Milla avrà integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 122.

(1442)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, via Benedetto Marcello (apparecchi elettrici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo F. Boidi e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1945.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima « Milesa », con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Milesa » (maglieria ed affini), con sede in Milano, via Meda, 45, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società anonima « Milesa », con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Leone Pozzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1380)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Estensione del sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni « Telefunken italiana » all'intero compendio esistente in Italia e conferma del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 28 maggio u. s., con il quale venne sottoposto a sequestro l'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni « Telefunken italiana » con la nomina a sequestratario del gr. uff. Milazzo Salvatore;

Rilevato che giusta l'art. 3 dell'atto di costituzione in data 3 aprile 1943 della predetta Società — che non risulta essere stato modificato — la sede della stessa è in Roma, cosicchè i successivi trasferimenti devono considerarsi arbitrari;

Ritenuto, pertanto, che il sequestro di cui sopra deve estendersi alla sede sociale e, conseguentemente, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale ancora esistente in Italia;

Decreta:

Il sequestro disposto a carico dell'ufficio tecnico di Roma della Società per azioni « Telefunken italiana » con decreto 28 maggio 1945, è esteso alla sede sociale in Roma ed all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale esistente in Italia, ed è confermato quale sequestratario il gr. uff. Milazzo Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Sessione ordinaria di novembre 1945 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 157, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1945, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 12, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 126;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dalle autorità giudiziarie, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, che istituisce il Consorzio Nazionale Canapa e gli demanda le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili, per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali, ed al soppresso Ente nazionale esportazione canapa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Vista la lettera in data 16 giugno 1945, n. 1804, con la quale il commissario del Consorzio Nazionale Canapa chiede la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale esportazione canapa nei confronti dell'impiegata Perroni Maria e dall'Ente economico fibre tessili nei confronti degli impiegati: Stracquadaini Nicolò, Ponte Renato, Francesconi Mario, Giammaroni Giovanni Battista, Bono Pietro, Bedone Enrico, Coppola Mario, Giorgis Merisci Amorosa, Magnini Alessio, Salvati Liliana, Scurati Iride, Tamburini Agostino, Angelini Rota Virgilio;

Considerato che detti licenziamenti furono determinati dall'effettiva riduzione di lavoro verificatasi a

causa della particolare situazione creatasi dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Vista la lettera in data 31 agosto 1945, n. 42937 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del commissario del Consorzio Nazionale Canapa;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati adottati, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale esportazione canapa nei confronti dell'impiegata Perroni Maria e dall'Ente economico fibre tessili nei confronti degli impiegati: Stracquadaini Nicolò, Ponte Renato, Francesconi Mario, Giammaroni Giovanni Battista, Bono Pietro, Bedone Enrico, Coppola Mario, Giorgis Merisci Amorosa, Magnini Alessio, Salvati Liliana, Scurati Iride, Tamburini Agostino, Angelini Rota Virgilio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1563)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1945.

Disposizioni per l'approvvigionamento di grassi e carni suine.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, relativo all'ordinamento ed attribuzione del Ministero dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere a particolari esigenze dell'approvvigionamento della popolazione civile in grassi e carni suine;

Decreta:

Art. 1.

La libera macellazione dei suini è ammessa col rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per il consumo a carattere familiare possono essere effettuate macellazioni di suini nei limiti seguenti:

a) un suino per anno e per ogni 6 persone di famiglia o frazione di tale numero, fino ad un massimo di 4 suini;

b) un suino per ogni 6 persone conviventi per le case di cura, ospedali, sanatori, opere pie, comunità religiose, convitti.

Per ogni suino mattato debbono essere consegnati i quantitativi di lardo stabiliti nell'annessa tabella.

Art. 3.

Per i suini mattati a scopo di farne commercio o di utilizzazione industriale, la macellazione è subordinata alla consegna dei seguenti quantitativi di grassi e di salumi per ogni capo mattato:

1) kg. 20 di grassi suini (lardo, pancetta, guanciale) e kg. 5 di salumi stagionati, di cui almeno una metà deve essere rappresentata da coppa o da prosciutto, nelle provincie presentemente restituite all'amministrazione del Governo italiano, escluse quelle dell'Emilia;

2) kg. 25 di grassi suini (lardo, pancetta, guanciale), e kg. 7 di salumi stagionati, di cui metà rappresentata da coppa o da prosciutto, nelle provincie dell'Emilia e in quelle che verranno successivamente restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 4.

Prima della mattazione ciascun macellatore è tenuto a denunziare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura il numero dei suini da macellare, esibendo pei casi di cui al precedente art. 2, la documentazione sul numero dei conviventi e la dichiarazione, da parte dell'Ufficio annonario comunale, dell'avvenuto ritiro dei tagliandi per olio e grassi delle carte annonarie.

L'Ucsea predetto, quindi, rilascia il nulla osta per la mattazione, specificando se trattasi di macellazione familiare oppure a scopo di commercio o di utilizzazione industriale.

Il Ministero dell'alimentazione con separato provvedimento potrà stabilire i quantitativi di olio da distribuire a coloro che si siano regolarmente approvvigionati di grassi suini, a norma dell'art. 2.

Art. 5.

Qualora ai laboratori ed agli stabilimenti industriali venga fatto, da parte del Ministero, un'assegnazione di carne bovina per la fabbricazione degli insaccati, i suddetti laboratori e stabilimenti devono consegnare i quantitativi di prodotti stagionati sulle misure che saranno stabilite con sucessiva disposizione del Ministero dell'alimentazione. Tale consegna non esonera dagli obblighi di cui agli articoli 3 e 6.

Art. 6.

A cura degli Uffici provinciali statistico-economico dell'agricoltura, sulla base delle modalità stabilite dal Ministero dell'alimentazione e comunicate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, potranno essere effettuate distribuzioni di mangimi, con l'obbligo, da parte degli assegnatari, di consegnare corrispondenti quantitativi di grassi e carni suine o di bestiame vivo, secondo le norme che saranno stabilite dal predetto Ministero.

Art. 7.

La lavorazione dei suini deve essere esercitata dagli stabilimenti industriali e dai laboratori autorizzati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione sulla base di norme impartite dal Ministero dell'alimentazione. I predetti stabilimenti e laboratori sono tenuti ad inscrivere giornalmente in apposito registro, il numero dei suini e dei bovini mattati col relativo peso vivo nonchè i quantitativi di carne bovina e suina entrati nell'azien-

da, ed a comunicare quindicinalmente alle Sezioni provinciali dell'alimentazione competenti, i quantitativi di prodotti ottenuti da consegnare a norma del presente decreto.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione devono trasmettere gli elenchi delle ditte autorizzate ai competenti Ispettorati regionali dell'alimentazione.

Art. 8.

Tutti i quantitativi di grassi e carni suine di cui è disposta la consegna obbligatoria, restano a disposizione del Ministero dell'alimentazione, che determina la quota assegnata alle provincie di conferimento e quella destinata alla esportazione nelle provincie assegnatarie, regolandone i movimenti.

Art. 9.

Il commercio ed il movimento del bestiame suino da macello è libero purchè effettuato nei limiti di ciascuna zona di cui all'annessa tabella ed a condizione che l'acquirente sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione o da quella di acquisto.

Per legittimare il trasferimento del bestiame acquistato ogni acquirente munito dell'autorizzazione di cui al precedente comma, di volta in volta che avrà da effettuare trasporti, dovrà richiedere alla Sezione dell'alimentazione della provincia di destinazione o a quella di acquisto, apposita bolletta di accompagnamento, da cui risulti il numero dei capi da trasportare, la località di partenza e quella di arrivo rientranti nella zona indicata nell'autorizzazione predetta, nonchè lo stabilimento di mattazione.

Art. 10.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione svolgeranno gli opportuni controlli per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite col presente decreto per la consegna di grassi e carni suine.

E' demandato al prefetto, sulla base e nei limiti delle determinazioni del Ministero dell'alimentazione di emanare, per ciascuna provincia, i provvedimenti relativi ai prezzi, alle modalità per le consegne obbligatorie nonchè al ritiro dei tagliandi delle carte annonarie ai macellatori.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

E' abrogato il decreto Ministeriale 16 giugno 1943 e tutte le altre disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore al settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

Tabella di conferimento di lardo da parte degli allevatori che hanno macellato i suini per il consumo familiare

NUMERO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA	1° GRUPPO Piemonte - Lombardia Venezia Euganea - Emilia Marche				2° GRUPPO Umbria - Lazio - Campania Abruzzi - Liguria - Toscana				3° GRUPPO Venezia Giulia e Tridentina Puglie - Lucania - Calabria Sicilia - Sardegna			
	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.	Per un suino macellato Kg.	Per 2 suini macellati Kg.	Per 3 suini macellati Kg.	Per 4 suini macellati Kg.
Fino a due	12	—	—	—	11	—	—	—	10	—	—	—
Da 3 a 4	8	—	—	—	7	—	—	—	6	—	—	—
Da 5 a 6	6	—	—	—	5	—	—	—	4	—	—	—
Da 7 a 8	4	16	—	—	3	14	—	—	2	12	—	—
Da 9 a 10	4	14	—	—	3	12	—	—	2	10	—	—
Da 11 a 12	4	12	—	—	3	10	—	—	2	8	—	—
Da 13 a 14	4	10	22	—	3	8	19	—	2	6	16	—
Da 15 a 16	4	10	20	—	3	8	17	—	2	6	14	—
Da 17 a 18	4	10	18	—	3	8	15	—	2	6	12	—
Da 19 a 20	4	10	16	28	3	8	13	24	2	6	10	20
Da 21 a 22	4	10	16	26	3	8	13	22	2	6	10	18
Da 23 a 24	4	10	16	24	3	8	13	20	2	6	10	16
Oltre i 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZONE NELL'AMBITO DELLE QUALI PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL MOVIMENTO DEI SUINI DESTINATI AL MACELLO A SCOPO DI COMMERCIO

1ª *zona*: Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzi (escluso Chieti).
2ª *zona*: Toscana.
3ª *zona*: Campania, Molise, Calabria e Chieti.
4ª *zona*: Puglie e Lucania.
5ª *zona*: Emilia e le regioni del Nord Italia che ancora devono essere restituite all'Amministrazione italiana.

Visto, *Il Ministro*: MOLÈ

(1560)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, via S. Andrea n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « F.R.I.A. » (forniture refrigeranti), con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Bezzi Alessandro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1389)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, riguardante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1945, n. 109, all'art. 5, terza linea, ove è detto: « ... se ritengono di doverle accogliere, ... », ecc., si deve leggere: « ... se ritengono di *non* doverle accogliere ... », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto per le case popolari della provincia di Pesaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4320, in data 11 settembre 1945, l'ing. Carlo Federico Bonini è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro.

(1508)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in vigore, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Destri Giovanni, già esercente in Livorno e portante la sigla Li-3, sono stati deformati.

(1564)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Con provvedimento in data 15 agosto 1945 è stata disposta la sospensione dei termini per la formazione delle liste elettorali dei seguenti Comuni della provincia di Livorno:

Livorno e Colle Salvetti.

La nuova decorrenza dei termini è stata stabilita dal 28 luglio 1945.

(1565)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le Università appresso indicate, sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

REGIA UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia e istologia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto commerciale;
Diritto penale;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto italiano.

Facoltà di economia e commercio:

Economia e politica agraria;
Geografia economica.

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia teoretica;
Storia dell'arte medioevale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica ostetrica;
Clinica odontoiatrica;
Microbiologia.

REGIA UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:

Ostetricia e ginecologia.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Chimica generale e inorganica;
Zoologia.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1530)

Il Ministro: ARANGIO RUIZ

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	352525	Congregazione di 63 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430147	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mannesi al Duomo-Napoli, vincolata.	105 —
Id.	494698	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146904	Legato Pio Istituto del fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Serviti in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id.	178438	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.900 —
Id.	213208	Tota Vincenzo fu Cataldo, dom. in Corato (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved Lucci.	115,50
Id.	498541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	760463	Travia Angela di Pasquale moglie di Ottofaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	168909	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma . .	1.525 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara-Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	90 —
Id.	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	206634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli . .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(683)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 settembre 1945 - N. 195

Belgio	L.	2,2845
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,8[illegible]5
Svizzera	»	2[illegible],31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,50
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei cambi e dei titoli del 18 settembre 1945 - N. 196

Belgio	L.	2,[illegible]8[illegible]5
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,80
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,[illegible]5
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,[illegible]0
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 2ª emissione, serie 28ª, n. 247 di L. 500, e serie 30ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Leanza Anna-Maria di Pasquale, moglie di Stagliano Guido, vincolati per dote col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, e del citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il direttore generale: CONTI

(1080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto sottoindicato entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 settembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 GIUGNO 1945, N. 319.
Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali.

(1559)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.